



COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

C.A.P. 37057
Via Roma, 18

PROVINCIA DI VERONA
C.F. 00360350235

Tel. 045 8290213
Fax 045 8290243

Reg. Ord. n. 2 del 08/09/2010

OGGETTO: Ordinanza Sindacale per la disciplina degli orari delle attività di acconciatore ed estetista.

IL SINDACO

VISTA la Legge 14.02.1963, n. 161 e successive modificazioni relativa alle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna;

VISTA la Legge 17.08.2005, n. 174 "Disciplina dell'attività di acconciatore"

VISTA la Legge 04.01.1990, n. 1 e Legge Regione Veneto 27 novembre 1991, n. 29 per l'attività di estetista;

VISTO il D.L. 31.01.2007, n. 7 convertito con modificazioni in Legge 2 aprile 2007, n. 40 recante "Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese";

VISTA la Legge Regione Veneto 23 ottobre 2009 n. 28;

PRESO ATTO che l'art. 10 del citato D.L. 31.01.2007, n. 7, convertito nella Legge n. 40/2007, recita che le attività in oggetto indicate non possono essere subordinate al rispetto dell'obbligo di chiusura infrasettimanale;

RITENUTO di provvedere ad un adeguamento della disciplina degli orari di apertura e chiusura di tali esercizi, aggiornando i precedenti provvedimenti sindacali in materia, pur in previsione della disciplina che sarà emanata dalla Giunta Regionale in applicazione dell'art. 4 della L.R. 28/2009;

ACQUISITO il parere delle Organizzazioni di categoria interessate;

CONSIDERATI gli usi e le abitudini di consumatori e operatori locali;

VISTO l'art. 50 comma 7° del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il vigente Statuto comunale;

O R D I N A

1. Gli orari di apertura e chiusura delle attività di barbiere, acconciatore ed estetista, ubicati nel territorio comunale, sono fissati come segue:

a) possibilità, per tutti gli esercizi, di apertura al pubblico quotidianamente dalle ore 7.00 alle ore 22.00, con un limite massimo di 13 ore giornaliere;

b) l'esercente può scegliere l'orario più funzionale alla propria attività, prevedendo o meno una pausa intermedia in alcune o in tutte le giornate di apertura, fermo restando il rispetto della vigente normativa contrattuale in materia di lavoro subordinato;

2. Le attività di barbiere e acconciatore dovranno osservare l'obbligo della chiusura nelle domeniche e nelle festività civili e religiose infrasettimanali riconosciute a carattere nazionale, in ossequio al disposto dell'art. 2 comma 6° della L.R. 28/2009, fatte salve le deroghe indicate al successivo art. 5;



COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

C.A.P. 37057

PROVINCIA DI VERONA

Tel. 045 8290213


Via Roma, 18

C.F. 00360350235

Fax 045 8290243

3. Le attività di estetista, centro benessere e simili potranno operare anche nelle giornate domenicali o festive infrasettimanali, con i medesimi orari indicati all'art. 1, ad esclusione delle festività indicate al successivo art. 6;
4. È consentita per tutti gli esercizi mezz'ora di tolleranza oltre l'orario stabilito, per l'ultimazione delle lavorazioni in corso già avviate, a condizione che le porte di accesso all'esercizio stesso siano chiuse;
5. È data facoltà di deroga all'obbligo di chiusura domenicale e/o festiva per tutti gli esercizi di acconciatore siti nel territorio comunale, nei seguenti periodi e giornate:
 - a) nel mese di dicembre e fino al 6 gennaio successivo, esclusi il 25 e 26 dicembre ed il 1° gennaio;
 - b) la domenica e le eventuali festività infrasettimanali che precedono la Festa della Donna e la Pasqua.
6. Gli esercizi di estetista, centro benessere e simili dovranno comunque rispettare l'obbligo di chiusura nelle seguenti domeniche o festività: 1 gennaio – Pasqua – Lunedì dell'Angelo – 25 aprile – 1 maggio – 15 agosto – 1 novembre – 25 e 26 dicembre;
7. L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura dell'esercizio, mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione, nonché a comunicarlo preventivamente al Comune, anche in caso di variazione;
8. A scelta e previa comunicazione almeno 10 giorni prima con le modalità di cui all'art. 7, è concessa a tutti gli operatori la facoltà di tenere aperto il proprio esercizio con il normale orario, per un massimo di 3 (tre) giorni all'anno, esclusi quelli di cui all'art. 6;
9. Sono fatte salve le norme particolari in materia di omogeneità degli orari delle attività ubicate ed operanti all'interno dei Centri Commerciali debitamente autorizzati;
10. In caso di attività miste deve essere rispettata la disciplina relativa all'attività prevalente. L'individuazione dell'attività prevalente ai fini di cui al presente articolo avviene da parte degli Uffici comunali competenti, su istanza dell'interessato;
11. Con l'entrata in vigore della presente Ordinanza, immediatamente efficace, sono abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia, se con la stessa incompatibili;
12. Ai contravventori delle presenti disposizioni sarà applicata la sanzione amministrativa da Euro 500,00 a Euro 1.000,00, prevista dall'art. 7 comma 2° della L.R. Veneto 23 ottobre 2009 n. 28 e dal vigente Regolamento comunale per le sanzioni, ove applicabile.

Dalla Residenza Comunale, 08/01/2010



IL SINDACO
Fabrizio Zerman